



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 19 del Reg. Data 21/04/2016	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI.
---	---

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16:00 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Raffaella Vano, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto della provincia di Latina prot. nr. 13325/2015 Area II/E.L. del 8 Luglio 2015, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Cinzia Iacuele, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

- Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**
- Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art.42 del D.L.gvo n.267/2000;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Preso atto che, allo stato attuale, il Comune di Itri non risulta assegnatario di alcun bene oggetto di confisca o sequestro;

Preso atto altresì che il Comune di Itri non ha adottato un regolamento che disciplini la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati dalla mafia

Valutata l’opportunità di adottare una disciplina che regolamenti l’uso dei citati beni, in previsione di una eventuale assegnazione da parte delle competenti autorità, al fine di promuovere e razionalizzare il loro utilizzo per finalità istituzionali e di utilizzazione sociale;

Visto l’allegato schema di regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 26/2000;

Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le finalità e le motivazioni enunciate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, l’allegato “*Regolamento per la destinazione e l’utilizzo di beni sequestrati o confiscati*”, composto da n. 33 (trentatre) articoli;
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore per i successivi adempimenti.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRA TI O CONFISCATI

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. del

ART. 1

OGGETTO

Il comune di Itri, in conformità alla disciplina e alle finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., le cui disposizioni sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, promuove l'utilizzazione per fini sociali dei beni sequestrati e assegnati in via provvisoria ovvero i beni confiscati anche in via definitiva destinati al proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, l'utilizzo e l'assegnazione dei beni immobili sequestrati o confiscati in conformità a quanto disposto dalla suindicata normativa.

ART. 2

PRINCIPI

Il comune di Itri, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità.

ART. 3

COMMISSIONE BENI CONFISCATI

A partire dalla data in cui vengono assegnati per la prima volta i beni, è istituita la Commissione Beni Confiscati (di seguito CBC), quale organo comunale di coordinamento e consultivo, preposto alla gestione del complessivo iter procedurale che dal provvedimento di assegnazione provvisoria/destinazione e consegna del bene al comune di Itri conduce, entro i termini di legge, all'utilizzazione del bene sequestrato/confiscato.

La CBC si affianca all'Ufficio Beni Confiscati (di seguito UBC), le cui funzioni vengono descritte nel successivo art. 28.

La CBC è chiamata a rendere un parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante circa l'utilizzazione da parte dell'amministrazione comunale, dei beni sequestrati e/o confiscati in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La CBC è nominata con decreto del Sindaco ed è composta:

1. dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
2. da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri comunali, e che devono comprendere anche consiglieri espressi dall'opposizione, con rapporto 2/1, 3/1,3/2 (eletti secondo il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale);

3. dal Segretario Generale;
4. dal dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati, che funge da segretario;
5. da una o più persone di comprovata esperienza nel campo delle attività sociali, maturata nell'arco di 5 anni sul territorio. Per l'individuazione di tali rappresentanti si adotteranno procedure ad evidenza pubblica utilizzando un modello di bando approvato dall'ufficio beni confiscati di cui all'art. 28, e oggetto di pubblicazione sul portale dell'Ente e sull'albo pretorio per 15 giorni;
6. da uno o più rappresentanti di Enti ed Associazioni, che operino nel territorio da almeno 5 anni e ivi costituite, impegnati attivamente nella lotta ad ogni forma di criminalità;

La commissione può convocare di volta in volta rappresentanti o componenti di altri enti pubblici statali e/o esperti del settore che abbiano attinenza con la materia trattata.

La CBC dura in carica per tutto il mandato della consiliatura comunale. Entro trenta giorni dall'elezione, il nuovo Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti.

I nominativi dei componenti della CBC unitamente ai rispettivi *curricula* sono pubblicati per tutta la durata del mandato sul sito istituzionale dell'ente.

I lavori della CBC sono pubblici e i relativi verbali sono pubblicati sul sito in conformità alla legislazione statutaria dell'ente territoriale.

La nomina della CBC ed ogni esercizio delle funzioni ivi svolte sono gratuite e senza oneri per l'amministrazione comunale.

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENI ASSEGNATI/DESTINATI AL COMUNE

In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 48, comma 3 lett. c) del D. Lgs n. 159/2011 e dell'art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'UBC provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili assegnati in via provvisoria all'ente territoriale a seguito di provvedimento di sequestro/confisca, ovvero tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'ente a seguito di confisca definitiva e di destinazione formale da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC).

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica ed il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione unitamente ad una copia del provvedimento di concessione.

All'elenco è allegata, ove esistente, la planimetria di ogni singolo bene.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente (www.comune.itri.it). Ove tecnicamente possibile l'amministrazione comunale si

impegna ad inserire, in una apposita sezione del sito web dell'ente la georeferenziazione dei beni sequestrati e confiscati destinati o assegnati in via provvisoria.

L'elenco e la georeferenziazione sono aggiornati, a cura dell'UBC o altro organo competente dell'amministrazione comunale, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il comune provvede tempestivamente all'emanazione di apposito avviso pubblico per la assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Nel caso di utilizzo del bene confiscato per uso lucrativo, l'amministrazione comunale si obbliga ad osservare le regole di trasparenza esplicitate nell'art. 14 del presente regolamento.

ART. 5

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O ALL'ACQUISIZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO COMUNALE

Si dà atto che con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia che è quello di restituire i patrimoni illeciti alla collettività.

Tale finalità può essere conseguita con l'utilizzazione del bene da parte dell'ente territoriale, utilizzazione che può avvenire sulla base di un'assegnazione provvisoria oppure portare all'acquisizione del bene al patrimonio del predetto ente.

L'assegnazione provvisoria del bene all'ente territoriale può essere disposta, in costanza di procedura giudiziaria, dall'Autorità giudiziaria oppure dall'ANBSC anche dopo la confisca definitiva. L'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente territoriale avviene sulla base di un formale provvedimento di assegnazione provvisoria oppure tramite decreto di destinazione dell'immobile che l'ANBSC adotta dopo la confisca definitiva.

Ciò posto l'UBC, ricevuta la richiesta di manifestazione di interesse dall'autorità giudiziaria o dall'amministratore giudiziario dalla stessa nominato ovvero dall'ANBSC, provvede senza indugio a verificare preliminarmente l'esistenza di criticità ostative alla piena e concreta utilizzazione del bene (gravami ipotecari, occupazioni, sequestri/confische pro-quota, contenziosi pendenti, morosità per oneri condominiali, irregolarità catastali, abusivismi edilizi, etc.) anche mediante sopralluoghi sul cespite da effettuarsi con un rappresentante dello stesso UBC appositamente delegato, congiuntamente all'amministrazione giudiziaria o all'ANBSC.

Qualora non sussistano criticità ostative all'utilizzazione del bene, l'UBC trasmette alla CBC un documento di sintesi esplicativo delle caratteristiche tecniche e giuridiche del bene, onde consentirle di esprimere il parere di rito.

L'UBC formula il parere di rito, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dell'ubicazione del bene immobile e favorendo, ove possibile, prioritariamente l'utilizzazione del cespite per fini sociali.

L'UBC esprime il parere di rito sull'assegnazione provvisoria/acquisizione al patrimonio, utilizzando formule di stile generiche che consentano la successiva assegnazione agli aventi diritto tramite procedura selettiva pubblica¹.

Il parere viene trasmesso all'organo deliberativo dell'amministrazione comunale per il prosieguo dell'istruttoria.

L'organo deliberativo dell'amministrazione comunale, ricevuto il parere di rito da parte della CBC, formula la richiesta di assegnazione provvisoria o di acquisizione del bene, eventualmente inserendo alcune prescrizioni richieste dal singolo caso in trattazione.

Qualora l'organo deliberativo dell'amministrazione comunale si discosti dal parere reso dalla CBC, è tenuto a motivarlo espressamente nella delibera.

La delibera viene trasmessa, senza ritardo, all'autorità giudiziaria (assegnazione provvisoria) ovvero all'ANBSC (assegnazione provvisoria/acquisizione al patrimonio) per l'adozione del provvedimento di assegnazione provvisoria o di destinazione.

L'Amministrazione comunale, una volta ricevuta la notifica del provvedimento di assegnazione o destinazione, informa l'UBC onde delegare un proprio funzionario a partecipare alle operazioni di consegna del bene immobile da parte dell'amministrazione giudiziaria o dell'ANBSC. In caso di occupazione del bene, la relativa consegna può avvenire contestualmente all'esecuzione dello sgombero forzoso gestito e organizzato dall'amministrazione giudiziaria o dall'ANBSC.

L'Amministrazione comunale, nel caso di acquisizione del bene al proprio patrimonio, provvederà, entro 30 giorni dalla notifica, a trascrivere il decreto di destinazione dell'ANBSC presso la competente Conservatoria dei RR.II. e, all'esito, a trasmettere l'avvenuta trascrizione all'ANBSC.

All'esito della consegna del bene all'Amministrazione comunale, le attività propedeutiche all'assegnazione dei cespiti all'Ente e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento o da separati regolamenti comunali, a diversi settori e/o uffici comunali, sono attribuite all'UBC.

ART. 6

USO ISTITUZIONALE E USO ABITATIVO

L'elenco degli immobili assegnati in via provvisoria o acquisiti al patrimonio dell'amministrazione comunale per uso istituzionale, a cura dell'UBC, verrà pubblicato sul sito dell'ente secondo le modalità esplicitate nell'art. 4 e trasmesso, al competente ufficio comunale che garantisce, ove possibile, l'immediata utilizzazione dei cespiti e che

¹ A titolo esemplificativo: *"tenuto conto delle caratteristiche strutturali e di ubicazione del bene si chiede l'assegnazione provvisoria o la destinazione del bene (breve descrizione) per finalità sociali, in particolare per assegnarlo ad uno dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 48, comma 3 lettere c) e d) del D. Lgs. n. 159/2011, appositamente individuati all'esito di una procedura selettiva idonea a garantire trasparenza, pubblicità e rotazione nell'assegnazione. Sarà cura di questa Amministrazione comunale, all'esito della procedura pubblica, comunicare il nominativo dell'assegnatario unitamente a copia della concessione con il medesimo stipulata".*

provvede agli adempimenti previsti nel presente regolamento nonché alla relativa gestione conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti comunali di settore.

L'amministrazione comunale, nel caso di utilizzazione, per il tramite di consorzi, di propri beni sequestrati o confiscati, si obbliga ad osservare e far osservare agli altri consorziati le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 7

FINI SOCIALI

Gli immobili utilizzati per uso diverso da quelli previsti nel precedente articolo 6, verranno consegnati ai competenti uffici comunali e assegnati ai beneficiari di cui all'art. 8 individuati sulla base di un apposito avviso pubblico e nell'ambito di una procedura selettiva pubblica e trasparente.

I beni potranno essere utilizzati per attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione. I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale delle associazioni, enti e cooperative sociali, salvo che questi vengano direttamente utilizzati per i fini elencati precedentemente. Gli assegnatari del bene devono presentare una relazione annuale del loro operato da consegnare all'UBC in modo da monitorare il giusto utilizzo, nonché ogni altra disposizione ulteriore esplicitata nell'avviso pubblico di assegnazione.

ART. 8

BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettere c) e d) del D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i beni sequestrati/confiscati sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento ai soggetti di seguito indicati che manifestino il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse generale della collettività e segnatamente:

1. Comunità, anche giovanili, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni;
2. Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
3. Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 dell'OS/07/1986 e succ. mod..

4. Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura delle diverse forme di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, ecc...) di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
5. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ivi comprese le Cooperative Sociali, e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le Fondazioni;
6. Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Sono esclusi dalla selezione i soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché i loro ascendenti, discendenti, coniugi o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

Sono esclusi dalla selezione i soggetti nominati all'interno della CBC ovvero enti collettivi di cui tali soggetti facciano parte, nonché i loro ascendenti, discendenti, coniugi o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il terzo grado, salvo dimissioni di queste almeno avvenute un anno prima della pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da leggi o regolamenti, per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante *"codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

ART. 9

ELENCO DEI BENI DISPONIBILI DA ASSEGNARE PER FINALITÀ SOCIALI

Al fine di consentire ai beneficiari di cui all'art. 8 di presentare istanza di assegnazione del bene, l'UBC cura la pubblicazione sul portale del Comune di Itri (www.comune.itri.lt.it) dell'elenco dei cespiti disponibili da assegnare per finalità sociali.

Detto elenco, formato secondo quanto previsto dall'art. 4, deve specificare, per ciascun bene, i dati relativi alla consistenza e alla ubicazione unitamente alla rispettiva planimetria, ove presente. L'elenco sarà aggiornato periodicamente e comunque entro trenta giorni dalla consegna del bene al comune, sulla base dei beni che verranno man mano acquisiti ai sensi della normativa vigente.

ART. 10

ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO

L'UBC e l'organo deliberativo dell'amministrazione comunale, al fine di garantire l'applicazione di regole trasparenti e oggettive per le assegnazioni di beni da utilizzare per fini sociali, sono obbligati, nella valutazione delle istanze proposte dai beneficiari di cui all'art. 8, a tener conto dei seguenti criteri:

- a) Qualità del progetto e compatibilità dello stesso con quanto stabilito nel decreto di assegnazione provvisoria/destinazione adottato dall'autorità giudiziaria o dall'ANBSC;
- b) Rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte legate strettamente al territorio;
- c) Consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- d) Disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;
- e) Disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
- f) Priorità di iscrizione nei registri pubblici (a titolo esemplificativo, Registro delle Imprese, Albo o Registro Nazionale, Anagrafe Nazionale, etc);
- g) Esperienza nello svolgimento di attività di interesse sociale per l'intera comunità, specificatamente documentata. In caso di enti di nuova costituzione, il parametro dell'esperienza viene valutato attraverso la partnership con enti di comprovata esperienza che rispettino i parametri indicati nell'art. 8;
- g-bis*) Precedente ovvero attuale gestione o utilizzo da parte del soggetto richiedente del bene immobile assegnato in via provvisoria all'ente territoriale a seguito di provvedimento di sequestro, salvo non siano riscontrate violazioni degli obblighi e doveri previsti a suo carico e previa richiesta parere vincolante dell'ente assegnatario (tribunale, amministratore giudiziario....);
- h) criteri di volta in volta individuati nel singolo avviso pubblico.

L'UBC e l'organo deliberativo dell'amministrazione comunale valuteranno anche i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo.

ART. 11

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'UBC d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale competente, predisporrà, per ciascun bene da assegnare, un avviso pubblico di selezione che sarà visionabile sul portale dell'ente, pubblicato nell'Albo Pretorio e presso l'ufficio comunale preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

L'istanza, dovrà essere redatta in osservanza di quanto disposto nell'art. 12 del presente regolamento. L'avviso pubblico deve esplicitare i criteri oggettivi di assegnazione indicati nei precedenti artt. 8 e 10 e prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo

definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

In ogni caso gli indicatori predominanti sono quelli descritti nell'articolo 10, lettere b) e c) ovvero la rilevanza sociale sul territorio e l'impatto sul tessuto sociale della popolazione. L'UBC, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere alla Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale di Governo, le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli enti e/o associazioni istanti.

Degli esiti delle verifiche, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti.

L'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario avverrà con provvedimento dell'organo deliberativo dell'amministrazione.

ART. 12

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

I soggetti indicati nell'art. 8 possono avanzare domanda di affidamento dei beni inseriti nell'elenco di cui all'art. 9.

La domanda, redatta in carta semplice secondo il format allegato a ciascun avviso pubblico di selezione, dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nell'avviso pubblico di selezione e contenere i documenti ivi specificati nonché riportati nel forma di domanda.

ART. 13

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA'

La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente del Settore/Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un provvedimento amministrativo che dovrà espressamente recepire i diritti e gli obblighi delle parti, come esplicitati nelle singole disposizioni del presente regolamento. Non sono ammesse deroghe alle disposizioni contenute nel presente regolamento, pena la nullità dell'atto concessorio. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

ART. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO /ASSEGNATARIO

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi :

1- Uso istituzionale:

- a. il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni cm30xcm60 sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Itri in alto al centro, anche la

seguinte dicitura: "*Bene confiscato alla criminalità organizzata- Comune di Itri*";

- b. l'onere di richiedere al competente ufficio comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali;
- c. eventuali adempimenti di cui ai vigenti regolamenti comunali ove adottati.

2- Uso abitativo:

- a. eventuali adempimenti di cui ai vigenti regolamenti comunali ove adottati.

3- Fini Sociali

- a. obbligo dell'utilizzo, esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
- b. obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
- c. obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d. spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- e. obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
- f. spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;
- g. obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci/associati e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- h. obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio comunale al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro; per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine;
- i. obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nell'avviso pubblico di selezione;
- j. obbligo di esporre nei beni concessi n. 2 targhe di dimensioni cm 30x cm 60 su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Itri in alto al centro, anche la seguente dicitura: "*Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del Comune di Itri*" sull'altra dovrà essere indicata la denominazione del concessionario;

- k. obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa.
- l. obbligo di ospitare altre associazioni o di partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso. Il coinvolgimento di altri soggetti (Enti, associazioni, partner, etc) è subordinato al preventivo assenso del comune il quale, sarà tenuto a comunicarlo formalmente all'assegnatario entro 30 giorni dalla richiesta. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni soltanto nel caso in cui il comune, per esprimere il proprio assenso, necessiti del coinvolgimento della competente Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo per l'espletamento dei controlli.

La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

ART. 15

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La concessione avrà una durata stabilita dall'organo deliberativo dell'amministrazione comunale e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque per un minimo di tre anni e non oltre i dieci anni. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso della CBC e dell'Amministrazione Comunale. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno diciotto mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

ART. 16

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

ART. 17

LOCAZIONE

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs n. 159/2011.

In particolare le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili, dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Per l'utilizzo del bene per finalità lucrative l'amministrazione comunale è tenuta previamente a dimostrare l'impossibilità di destinare il cespite per finalità istituzionali o sociali. A tal fine l'amministrazione comunale, prima di richiedere all'ANBSC il cambio di destinazione d'uso, si obbliga a specificare, nell'elenco dei beni pubblicati sul proprio sito istituzionale, i passaggi amministrativi espletati all'uopo indicando anche gli estremi dei provvedimenti a tal fine adottati (a titolo esemplificativo: manifestazione di disinteresse formulata dai competenti uffici comunali ovvero in caso di assegnazione a terzi, verbale di chiusura della procedura ad evidenza pubblica, attestante l'assenza di partecipanti alla procedura medesima).

ART. 18

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato da una Commissione Tecnica di Valutazione nominata con provvedimento del Sindaco e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

ART. 19

LOCAZIONE A TERZI

Il Settore competente procederà alla locazione a terzi dei beni previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nell'avviso pubblico di selezione.

L'avviso pubblico di selezione, che potrà avere cadenza annuale, sarà visionabile sul portale del Comune, pubblicato nell'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

ART. 20

ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

I criteri di offerta e di aggiudicazione saranno individuati nell'avviso pubblico di selezione di volta in volta adottato. I parametri di punteggio o gli indicatori predominanti del bando dovranno rispettare i criteri citati nell'art.11, dando maggior rilevanza all'utilizzo sociale delle iniziative/attività proposte legate strettamente al territorio e alla consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione.

ART. 21

REQUISITI SOGGETTIVI

Chiunque possa contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), potrà partecipare all'avviso pubblico di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Sono esclusi dalla selezione pubblica:

- Comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

- I soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché il di lui ascendente, discendente, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

- I soggetti nominati all'interno della CBC, nonché il di lui ascendente, discendente, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il terzo grado, salvo dimissioni di queste avvenute un anno prima della pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da leggi o regolamenti, per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante *"codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

L'aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell'Amministrazione comunale, alla Prefettura di Latina - Ufficio territoriale di Governo, in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità del locatario o in caso di società dei suoi legali rappresentanti.

ART. 22

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

E STIPULA DEL CONTRATTO

I criteri di offerta e di aggiudicazione saranno individuati nell'avviso pubblico di volta in volta adottato come già descritto nell'art. 20

ART. 23

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge.

Per le successive scadenze, l'Ufficio comunale competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge

ART. 24

RAPPORTI ESISTENTI

I rapporti esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento continueranno ad avere efficacia sino alla rispettiva scadenza contrattuale. Si applica l'art. 32.

ART. 25

RISTRUTTURAZIONE

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessaria per rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene.

A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dalla Commissione Tecnica di Valutazione nominata per la specificità della competenza richiesta, con provvedimento del Sindaco, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.

Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.

L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 26

DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

È fatto divieto di sublocare, anche parzialmente, il cespite concesso in locazione.

ART. 27

INOSSERVANZA DI DIVIETI

La violazione dei divieti posti dal presente regolamento determina la risoluzione *ipso-iure* del rapporto di locazione.

ART. 28

UFFICIO BENI CONFISCATI

Con Ufficio Beni Confiscati si intende un insieme di funzioni e responsabilità. È facoltà dell'amministrazione comunale costituire un ufficio specifico per svolgerle, integrandolo ove è possibile all'ufficio Patrimonio e demanio o ad altro organo competente.

Le attività propedeutiche all'utilizzazione diretta da parte del Comune o all'assegnazione a terzi dei beni sequestrati e confiscati, descritte negli articoli 3,4,5,7,9,11 e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento, ad altri Settori e/o Uffici sono attribuite all'Ufficio Beni Confiscati (UBC), dotato di professionalità amministrativo-contabili, culturali, sociali e tecniche, la cui organizzazione e le cui competenze verranno disciplinate dal regolamento comunale competente in materia.

All'UBC competono anche le verifiche e i controlli sui beni concessi, avendo cura di assicurare il necessario raccordo con la Polizia Municipale e gli Uffici tecnici competenti.

L'UBC agisce anche nel rapporto con i beneficiari, favorendo lo snellimento delle procedure.

ART. 29

TAVOLO PERIODICO DI CONFRONTO

E' facoltà del Comune istituire un tavolo annuale di confronto con l'ANBSC, con l'autorità Giudiziaria, la Prefettura e con gli Enti e/o Associazioni del settore, per agire di concerto sulle strategie essenziali che riguardano la tematica in oggetto cui partecipano componenti delegati della CBC e dell'UBC.

ART. 30

POTERE SANZIONATORIO

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

- per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione.
- Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi in maniera continuativa il bene per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
- Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
 - a) qualora a fronte di indagini avviate dall'autorità giudiziaria e/o dalle forze dell'ordine e/o da informazioni acquisite dal Prefetto, che mettano in dubbio la moralità e il codice etico dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario facendo ritenere possibile che

l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario non dovesse rispettare gli obblighi citati dall'art.14 di questo regolamento.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'UBC che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio di cui al comma 1° comporta l'esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione comunale.

ART. 31

BENI NON UTILIZZABILI

Per gli immobili che non possano essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, né che possano essere utilizzati per finalità lucrative, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'ANBSC.

ART. 32

NORME TRANSITORIE

Tutte le destinazioni/assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del relativo atto di destinazione/assegnazione. Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

ART. 33

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Raffaella Vano

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Iacuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 28/04/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Iacuele

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 21/04/2016

Il Responsabile Servizio

F.To Dott. Giorgio Colaguori

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 21/04/2016

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.To Dott. Attilio Vaudo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario

Dott.ssa Cinzia Iacuele